



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di Foggia)

SETTORE LL.PP. E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE di REG. GEN. N. 80 del 12 marzo 2026

Registro di Settore N. 27 del 12/03/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, E DELL'ART. 71, COMMA 1, DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E SS.MM. E II. – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEI SERVIZI DI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) CATEGORIA “M.S.N.A.”) COD. PROG-631-PR-4 – N. n. 10 posti – PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028”. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.003.073,73, IMPORTO A BASE DI GARA € 849.610,34; IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELL'OPERAZIONE (SERVIZIO + SOMME A DISPOSIZIONE) € 1.003.073,91. FINANZIAMENTO MINISTERIALE MASSIMO TRIENNALE APPROVATO (DM/GRADUATORIA PROSECUZIONI) € 1.003.903,74. DELEGA ALLA SUA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, L'ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BDNCP E LA REDAZIONE DI BANDO E DISCIPLINARE – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E ALLEGATI. CPV: 85311000-2

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con Decreto del Sindaco n. prot. 7228 del 29.09.2022, sono state attribuite alla Dott.ssa Cusmai Fabrizia, le funzioni e le responsabilità riportate nell'art. 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente alla gestione Affari Generali;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07/07/2025 la stessa è stata nominata RUP del Progetto, Responsabile della fase del Procedimento di gara per l'affidamento del servizio relativo al “Progetto di accoglienza presso il Comune di Stornara nell'ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI) nel triennio 01.01.2026 - 31.12.2028 categoria “M.S.N.A.”;
- Con determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 372 del 10/12/2025, il sottoscritto Arch. BIASE Carmine, Responsabile del V Settore del Comune di Stornara, è stato nominato, a supporto del Responsabile Unico del Progetto, Responsabile della fase del Procedimento di gara per l'affidamento del servizio relativo al “Progetto di accoglienza presso il Comune di Stornara nell'ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI) nel triennio 01.01.2026 - 31.12.2028 categoria “M.S.N.A.” per l'importo complessivo di € 1.003.073,73, al fine di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente atto;

PREMESSO che:

- giusto Decreto de quo e nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento costituisce atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge ed è adottato dal Dirigente di questo Ufficio ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, neanche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione dell'atto provvedimentale de quo;

PREMESSO, altresì, che:

- giusta Decreto de quo e nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento costituisce atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge ed è adottato dal Dirigente di questo Ufficio ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, neanche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione dell'atto provvedimentale de quo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08/03/2024 con la quale il Comune di Stornara ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.259 del D. lgs n. 267/2000.

CONSIDERATO che alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e che come previsto dall'art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2023/2025, con riferimento all'esercizio 2024 in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato in corso di predisposizione;

ATTESO che in data 29/05/2024 si è insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 13/05/2024.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/08/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, ai sensi del D. Lgs. n. 264/2000, l'ipotesi di Bilancio riequilibrato 2024/2026, integrata con deliberazione di C.C. n. 16 del 05/09/2024 e delibera di C.C. n. 5 del 04/04/2025;

CONSIDERATO che alla data odierna il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, non ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024 – 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 05/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 – esercizio Finanziario 2026;

PREMESSO che:

- il Comune di Stornara è titolare di un progetto territoriale aderente al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), già SIPROIMI/SPRAR, avente codice PROG-631-PR-4 e capacità ricettiva pari a n. 10 posti, essendo il progetto orientato secondo gli standard nazionali, le linee guida e la manualistica di riferimento ad assicurare percorsi di accoglienza integrata e di accompagnamento all'autonomia in favore dei beneficiari ammessi al Sistema, mediante l'erogazione coordinata di prestazioni materiali, di tutela e di integrazione sociale, formativa e lavorativa;
- il D.M. 18 novembre 2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)";
- il D.M. del 13.12.2019 del Ministro dell'Interno, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.M. 18.11.2019, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2019, tra i quali quelli del Comune di Stornara, sono stati finanziati alla prosecuzione per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, quello della categoria "MSNA" per un importo pari ad € 118.255,00 (di cui € 5.920,00 quale quota di cofinanziamento attraverso la valorizzazione dell'immobile "Comunità Educativa per Minori" asservito al progetto), come da tabella allegata al predetto D.M.;
- il successivo D.M. 18.06.2020 del Ministro dell'Interno, con il quale, ai sensi dell'art.86-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2019, tra i quali quelli del Comune di Stornara, già autorizzati alla prosecuzione fino al 30.06.2020, sono stati finanziati alla prosecuzione fino al 31.12.2020, quello della categoria "MSNA" per un importo pari ad € 118.255,00 (di cui € 5.920,00 quale quota di cofinanziamento attraverso la valorizzazione dell'immobile "Comunità Educativa per Minori" asservito al progetto), come da tabella allegata al predetto D.M.;
- il D.M. 10.08.2020 del Ministro dell'Interno, con il quale i progetti SIPROIMI scaduti il 31.12.2019 e già prorogati fino al 31.12.2020 sono stati autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, con ammissione degli stessi al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- il D.M. prot. n. 37847 del 13/10/2022 con il quale sono stati approvati i progetti in scadenza al 31/12/2022 e autorizzati alla prosecuzione per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi indicati;

ATTESO che in data 10/06/2025 il Ministero dell'Interno, per il tramite del Servizio Centrale del SAI, ha comunicato agli Enti Titolari di progetti SAI, con triennio di finanziamento in scadenza al 31.12.2025, la possibilità di "presentare domanda di prosecuzione per il triennio 01.01.2026 – 31.12.2028, per la stessa tipologia di accoglienza finanziata, ai sensi dell'art. 8 delle linee guida allegate al D.M. 18.11.2019 per la durata di un triennio, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 delle linee guida";

VISTA la Delibera n° 45 del 07/07/2025 con la quale la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Settore Affari Generali, tutti gli adempimenti finalizzati a garantire la prosecuzione del progetto di accoglienza presso il Comune di Stornara nell'ambito del sistema di

protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI) per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028 categoria “M.S.N.A.”;

VISTO il D.M. prot. n. 53671 del 03/12/2025 del Ministro dell’Interno, con il quale i progetti SIPROIMI in scaduti il 31.12.2019 e già prorogati fino al 31.12.2025 sono stati autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028, con ammissione degli stessi al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;

CONSIDERATO che tra gli Enti autorizzati alla prosecuzione figura anche il Comune di Stornara, destinatario di un finanziamento di € 1.003.073,73 per il triennio 01.01.2026 –31.12.2028, tipologia di accoglienza: MSNA, posti: 10, senza quota di cofinanziamento comunale, per il quale vi è la necessità di espletare gara di appalto con obbligazione giuridicamente vincolante;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n. 372 del 10/12/2025 con la quale:

- è stato individuato Responsabile Unico del Progetto il Responsabile del Settore AA.GG. come peraltro già individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 07/07/2025;
- è stato nominato l’Arch. BIASE Carmine, Responsabile del V Settore del Comune di Stornara, a supporto del Responsabile Unico del Progetto, Responsabile della fase del Procedimento di gara per l’affidamento del servizio relativo al “*Progetto di accoglienza presso il Comune di Stornara nell’ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI) nel triennio 01.01.2026 - 31.12.2028 categoria “M.S.N.A.”* per l’importo complessivo triennale di € 1.003.073,73, al fine di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente atto;

DATO ATTO che dalla graduatoria dei progetti di Accoglienza Ordinaria in prosecuzione risulta che, per il progetto del Comune di Stornara cod. PROG-631-PR-4, l’importo annuo autorizzato/approvato è pari a € 334.357,91, determinando, conseguentemente, un importo complessivo massimo triennale pari ad € 1.003.073,73 (euro 334.357,91 × 3), quale valore di riferimento per l’impostazione della gara e del contratto;

VISTO il Piano Finanziario Preventivo (PFP) del progetto PROG-631-PR-4, predisposto secondo la modulistica ministeriale, quantifica il totale annuo richiesto pari a € 334.357,91 e, nel quadro economico, individua – tra le altre – la voce B (Spesa di gestione diretta), quale componente dedicata alle spese di natura amministrativa e gestionale connesse all’espletamento della procedura e alla realizzazione del progetto nei limiti di ammissibilità;

CONSIDERATO che la domanda di prosecuzione e la documentazione progettuale prevedono che l’ente titolare proceda alla selezione dell’ente attuatore con procedura di evidenza pubblica, comunicando l’avvio della procedura e assicurando la piena coerenza tra atti di gara, capitolato e standard SAI;

ATTESO che essendo la continuità del servizio condizione essenziale per la tutela dei beneficiari e per l’osservanza delle prescrizioni ministeriali, si rende necessario indire tempestivamente la procedura selettiva volta all’individuazione dell’ente attuatore, così evitando soluzioni transitorie non coerenti con i principi di buon andamento, economicità e continuità dell’azione amministrativa;

VALUTATO, peraltro, che, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, l’iter di gara - dalla predisposizione e validazione degli atti, alla pubblicazione, alla fase valutativa, fino alle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione, al termine dilatorio di stand still e alla stipula –

presenta fisiologicamente tempistiche non comprimibili e, sulla base dei tempi medi registrati per procedure analoghe, stimabili in circa due mesi e mezzo, risultando dunque del tutto certo che la procedura non possa concludersi entro il 28.02.2026, con conseguente necessità di assicurare la continuità del servizio mediante affidamenti-ponte successivi e coerenti con la cornice finanziaria dell'annualità 2026;

CONSIDERATO che il progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione – costituisce presidio territoriale strategico, finalizzato non solo all'accoglienza materiale dei titolari/richiedenti protezione e dei beneficiari ammessi, ma altresì alla costruzione di percorsi di autonomia e inclusione, assicurando, in raccordo con la rete dei servizi pubblici e del terzo settore, azioni di informazione, orientamento, presa in carico e tutela delle condizioni di vulnerabilità, nonché accompagnamento all'accesso effettivo ai servizi territoriali (sociali, sanitari, formativi e lavorativi), contribuendo in tal guisa alla riduzione delle barriere di accesso e alla prevenzione di fenomeni di marginalità sociale;

Ambito di attività (SAI)	Cosa assicura in concreto	Beneficio per l'utenza / impatto
Accoglienza materiale e abitativa	Reperimento/gestione alloggi, dotazioni essenziali, regole di convivenza, supporto logistico	Stabilità abitativa, riduzione rischio senza dimora e vulnerabilità secondarie
Presa in carico e PAI	Valutazione bisogni, definizione obiettivi, pianificazione interventi e monitoraggio	Percorsi individualizzati, maggiore efficacia e tracciabilità dell'intervento
Orientamento ai servizi e accesso ai diritti	Informazioni qualificate su servizi/misure; accompagnamento verso uffici competenti	Riduzione "rimbalzi", accesso tempestivo a prestazioni e tutele
Tutela vulnerabilità	Screening e segnalazioni proporzionate; attivazione rete specialistica (sanitaria/psico-sociale/antiviolenza)	Protezione rafforzata, prevenzione abusi e aggravamenti
Mediazione linguistico-culturale	Supporto comunicativo in servizi/uffici; facilitazione interazione con territorio	Inclusione, riduzione incomprensioni, maggiore aderenza ai percorsi
Salute e benessere psico-sociale	Orientamento SSR, accompagnamento, supporto psico-sociale di base e invio specialistico	Continuità di cura, riduzione stress traumatico e cronicizzazioni
Integrazione socio-lavorativa	Bilancio competenze, orientamento, tirocini/percorsi, raccordo CPI/rete imprese	Aumento occupabilità e autonomia economica
Formazione linguistica e civica	Supporto a percorsi L2 e competenze civiche	Migliore integrazione e autonomia nella vita quotidiana
Alfabetizzazione digitale	Supporto per accesso a servizi online essenziali, modulistica e iscrizioni	Autonomia digitale e riduzione dipendenza dagli operatori

CONSIDERATO che per le ragioni di tempistica sopra illustrate, nonché in considerazione dell'avvalimento della SUA e dei termini dilatori di legge - la procedura aperta non potrà concludersi entro il 28.02.2026, si rende necessario assicurare la continuità del servizio mediante un ulteriore affidamento-ponte per il periodo 01.03.2026 - 30.04.2026, da disporsi con separata procedura e determinazione dirigenziale, per un importo da definirsi e con CIG da acquisirsi, a valere sulle risorse ministeriali dell'annualità 2026, con ulteriore assorbimento di una quota del budget annuo e conseguente delimitazione della quota residua destinata alle prestazioni dell'aggiudicatario;

REPUTATO opportuno dover procedere all'espletamento di apposita procedura di gara, a evidenza

pubblica, per la selezione del soggetto qualificato cui affidare la **gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela** rivolti a richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria, nell'ambito del progetto territoriale **SAI – ex SPRAR** (cod. progetto **PROG-631-PR-4 – n. 10 posti**), favorendo contestualmente – mediante ricorso alla **procedura aperta** ex art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. e ii. – cpv: 85311000-2 - la massima partecipazione degli operatori economici interessati e assicurando, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, la selezione dell'offerta maggiormente rispondente al fabbisogno pubblico sotteso alla presente acquisizione;

RILEVATO che, in relazione alla natura del servizio – qualificabile come servizio sociale complesso ad alta componente immateriale e relazionale – non risulta immediatamente applicabile, in via automatica, un set univoco di Criteri Ambientali Minimi (CAM) come avviene per talune categorie merceologiche standardizzate; ferma restando, nondimeno, l'opportunità di richiedere all'Appaltatore misure proporzionate di sostenibilità ambientale e sociale, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* e dagli atti contrattuali;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a mente del quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – in forza del quale la P.A. deve perseguire, con la massima tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, l'affidamento e l'esecuzione del contratto – la stazione appaltante, nell'affidare un servizio sociale complesso quale quello in esame, caratterizzato da un significativo impiego di manodopera specializzata e da un imprescindibile patrimonio di competenze ed esperienza maturate sul territorio, intende assicurare la continuità delle prestazioni, promuovendo, nei limiti consentiti dall'ordinamento e nel rispetto della libertà di iniziativa economica e dei principi pro-concorrenziali, l'applicazione della clausola sociale ex art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nonché l'adozione di misure orientate, tra l'altro, a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; precisando, in particolare, che:

- con riferimento alle pari opportunità tra uomo e donna, trovano applicazione, ove dovute in ragione dei presupposti soggettivi/dimensionali dell'operatore economico, le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 dell'All. II.3 al D. Lgs. n. 36/2023 in tema di rapporto sulla situazione del personale e relazione di genere;
- con riferimento alle pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell'All. II.3 al D. Lgs. n. 36/2023 in tema di assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- con riferimento alle pari opportunità generazionali, tenuto conto della natura e dell'oggetto dell'appalto e delle peculiarità organizzative della prestazione – che richiede continuità operativa e competenze specialistiche – si ritiene, ai sensi dell'art. 1, comma 7, All. II.3 al D. Lgs. n. 36/2023, di non introdurre quote assunzionali rigide, lasciando all'operatore economico adeguati margini organizzativi, ferma restando la valutazione premiale di misure coerenti e documentate ove previste nella *lex specialis*.

PRECISATO, altresì, che – in ragione della natura labour intensive delle prestazioni oggetto di

affidamento, della continuità assistenziale quale requisito essenziale del servizio e della necessità di preservare il patrimonio di competenze maturato dagli operatori già impiegati sul territorio – questa Stazione appaltante intende avvalersi, in concreto, della clausola sociale anche nella forma del riassorbimento prioritario del personale attualmente impiegato dall'affidatario uscente, quale obbligazione di esecuzione da riprodursi nella *lex specialis* e nel contratto, ferma restando la necessaria compatibilità con l'assetto organizzativo dell'aggiudicatario, con l'autonomia imprenditoriale e con la disciplina collettiva applicabile, e con esclusione di automatismi traslativi, dovendo eventuali scostamenti essere oggetto di specifica motivazione e di confronto secondo le regole procedurali stabilite negli atti di gara;

DATO ATTO che, ai fini della continuità del servizio e limitatamente agli affidamenti-ponte sottosoglia, il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione costituisce modalità ordinaria di approvvigionamento per le acquisizioni nei casi previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO, tuttavia, che l'affidamento in oggetto, per valore stimato e caratteristiche, è espletato mediante procedura aperta sopra-soglia, attraverso la Stazione Unica Appaltante competente, secondo la disciplina del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, attenendo alla gestione di prestazioni di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del progetto territoriale SAI, rientra nell'alveo dei servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

DATO ATTO che il D. Lgs. 36/2023 disciplina tali affidamenti nell'ambito della Parte VII – Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari, Titolo I (artt. 127 e 128), ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali del Codice e delle previsioni speciali dettate per i servizi sociali e assimilati;

VALUTATO che il progetto territoriale SAI cod. PROG-631-PR-4 (n. 10 posti) è ricompreso tra i progetti ammessi a prosecuzione per il triennio 01.01.2026 – 31.12.2028, con finanziamento ministeriale determinato su base annua in misura pari a € 334.357,91, e, pertanto, con massimale teorico triennale pari a € 1.003.073,73 ($334.357,91 \times 3$), costituendo tale importo la cornice finanziaria entro cui devono trovare copertura le attività progettuali, nel rispetto delle regole di rendicontazione e del Piano Finanziario Preventivo;

DATO ATTO, tuttavia, che l'affidamento oggetto della presente decisione a contrarre concerne l'esecuzione delle prestazioni progettuali da parte dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura aperta, dovendosi al contempo considerare – per le ragioni meglio precisate in narrativa e richiamate nel prosieguo – che l'annualità 2026 è stata parzialmente assorbita da due affidamenti-ponte disposti nelle more dell'espletamento della gara, con conseguente delimitazione del valore dell'appalto alle prestazioni effettivamente eseguibili dall'aggiudicatario nel periodo di efficacia contrattuale;

CONSIDERATO che l'importo complessivo degli affidamenti ponte, al fine di evitare l'interruzione del servizio per i mesi da gennaio ad aprile, è pari ad € 88.500,00;

RILEVATO che, nel caso di specie, l'importo stimato dell'affidamento – riferito ai servizi sociali e ad altri servizi specifici di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE e soggetto alla disciplina speciale dei servizi alla persona di cui agli artt. 127 e 128 del D. Lgs. 36/2023 – è superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) (euro 750.000), con conseguente necessità di procedere mediante procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, secondo la *lex specialis* predisposta in raccordo con la SUA;

PRECISATO che, ai fini della corretta rappresentazione contabile, nonché della corretta determinazione del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, il corrispettivo contrattuale stimato è quantificato in € 849.610,34, al netto dell'IVA se dovuta,

stimata, ai soli fini programmatori, nella misura del 5% e quindi pari ad € 42.480,52, per un totale complessivo pari ad € 892.090,86, mentre la spesa complessiva massima dell'intervento, comprensiva dell'IVA (stimata, ai soli fini programmatori, nella misura del 5% se dovuta), della quota già impegnata per gli affidamenti ponte e delle somme a disposizione dell'Amministrazione (SUA Provincia di Foggia, incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023, contributo ANAC), è pari a € 1.003.073,73, come da Allegato D rimodulato, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRECISATO, altresì che, trattandosi di corrispettivo a corrispettivo parametrato sulla durata effettiva di esecuzione (e comunque nei limiti del finanziamento riconosciuto), qualora - per ragioni connesse ai tempi di gara e non imputabili all'operatore economico - il verbale di consegna/avvio intervenga in data successiva al 01.05.2026, la quota di corrispettivo riferita all'annualità 2026 e, correlativamente, il valore complessivo del contratto, dovranno intendersi rideterminati pro quota in ragione della durata effettiva, restando fermo il massimale finanziario di progetto e l'obbligo di rendicontazione sulle presenze effettive dei beneficiari;

RILEVATO che per l'esperimento di gare di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 del Codice, con la conseguenza che, in difetto di qualificazione, l'ANAC non rilascia il CIG per le procedure eccedenti tali limiti;

PRESO ATTO che il Comune di Stornara, allo stato, non risulta qualificato secondo il vigente sistema di qualificazione disciplinato dal Regolamento ANAC approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025;

CONSIDERATO pertanto che il presente affidamento, in ragione del suo valore stimato (superior alla soglia dell'affidamento diretto per servizi e forniture), deve essere gestito mediante ricorso a stazione appaltante/centrale di committenza qualificata, si dispone di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, nei termini della convenzione vigente, per lo svolgimento della procedura di gara e degli adempimenti connessi;

EVIDENZIATO che con convenzione di adesione ai sensi del D. Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. e ii., stipulata in data 15.01.2026, il Comune di Stornara - Stazione Appaltante non qualificata - ha proceduto, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/12/2025, all'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia;

ATTESO che il Comune di Stornara intende avvalersi della convenzione in parola per l'affidamento del servizio de quo, indi delegando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia la predisposizione e pubblicazione del bando e del disciplinare della procedura di gara sull'Albo Pretorio della Provincia di Foggia e sulla piattaforma digitale di e-procurement certificata in dotazione alla Stazione Appaltante della Provincia di Foggia, interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);

DATO ATTO che, in ragione del valore stimato dell'appalto e della conseguente rilevanza unionale della procedura, trovano applicazione gli adempimenti di pubblicità e trasparenza propri delle gare sopra soglia, i quali - in forza della convenzione regolante I rapporti tra questo Ente e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia - saranno posti in essere dalla medesima SUA, curando le pubblicazioni e gli adempimenti connessi agli obblighi di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di progetto SAI caratterizzato da un modello unitario di presa in carico e da prestazioni tra loro funzionalmente interdipendenti, appare coerente - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 - configurare l'affidamento in lotto unico, così evitando segmentazioni che, oltre a complicare i flussi informativi e l'accountability organizzativa, potrebbero

tradursi in un indebito indebolimento della continuità assistenziale e della coerenza progettuale richiesta dagli standard ministeriali;

- dovendosi garantire, nel contempo, la tutela della qualità del servizio e la continuità del personale, la lex specialis dovrà contemplare una clausola sociale ex art. 57 D. Lgs. 36/2023, nonché gli obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le misure di protezione dei dati personali, in coerenza con il Capitolato e con l'Allegato C (informativa privacy);

DATO ATTO, inoltre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, che:

- il fine è quello di assicurare l'attuazione del progetto territoriale SAI cod. PROG-631-PR-4, garantendo l'erogazione continuativa e conforme agli standard ministeriali dei servizi di accoglienza integrata per n. 35 beneficiari nel periodo progettuale 01.01.2026 – 31.12.2028 (decorrenza contrattuale in capo all'aggiudicatario dal verbale di consegna/avvio e comunque non prima del 01.05.2026, con scadenza al 31.12.2028);
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento, a un ente attuatore selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati;
- la forma del contratto sarà quella prevista dalla normativa vigente (scrittura privata/atto pubblico amministrativo in modalità digitale), secondo quanto stabilito dagli atti di gara e dalla piattaforma interoperabile con BDNCP;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati (A, B e C), nonché nel disciplinare e nel bando predisposti dalla SUA, oltre che quelle imposte dalla normativa SAI e dal Codice dei contratti pubblici;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023, con criterio OEPV qualità/prezzo ex art. 108, con punteggi 90/10 e applicazione delle previsioni speciali di cui all'art. 128 per i servizi alla persona;

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- l'importo a base di gara, quale valore stimato del servizio e corrispettivo contrattuale (voce A del quadro economico), è pari a € 849.610,34 (al netto dell'IVA se dovuta) e che, ai soli fini programmatori e di copertura, l'IVA è stimata nella misura del 5% (ove dovuta), restando in ogni caso applicabile il regime fiscalmente dovuto in relazione alla natura delle prestazioni e del soggetto esecutore;

Voce (sezione importi appalto)	Importo (€)	Soggetto a ribasso
A+B+C		
Importo a base di gara (corrispettivo contrattuale stimato, al netto IVA)	849.610,34	—

A) Costo della manodopera (art. 41 co. 14 D. Lgs. 36/2023)	824.122,03	NO
B) Oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI)	0,00	NO
C) Importo soggetto a ribasso Spese generali	25.488,31	Sì

PRECISATO, ai fini della lex specialis, che l'importo assoggettabile a ribasso è determinato quale differenza tra l'importo a base di gara e i costi della manodopera e della sicurezza da interferenze (DUVRI), non soggetti a ribasso, ne consegue che l'offerta economica (ribasso percentuale) opera esclusivamente sulla quota indicata come "spese generali".

CHIARITO, al contempo, che:

- la quota indicata come "spese generali" – pari al 3% dell'importo a base di gara – è componente interna del corrispettivo contrattuale (voce A) e rappresenta, pertanto, l'unica porzione assoggettabile a ribasso, non costituendo posta aggiuntiva rispetto alla base d'asta;
- restano, invece, estranee al ribasso e collocate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione le poste per IVA (ove dovuta), contributo ANAC, oneri SUA ed eventuali incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, come da Allegato D;

COMPROVATO che l'esecuzione del servizio di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del progetto territoriale SAI (ex SPRAR) si svolge prevalentemente presso alloggi e luoghi di vita dei Beneficiari (accoglienza diffusa) e, per quanto concerne le attività di sportello, presa in carico e accompagnamento, presso sedi operative dell'Appaltatore e/o strutture/uffici di terzi (servizi sanitari, scolastici, formativi, lavorativi, uffici pubblici), secondo modalità organizzative proprie dell'operatore economico, senza compresenza stabile e continuativa con personale della Stazione appaltante tale da determinare interferenze operative riconducibili all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;

RILEVATO, pertanto, che non emergono rischi da interferenze imputabili al committente e che i relativi costi della sicurezza interferenziale possono essere indicati in € 0,00, fermo restando:

- i. l'obbligo di cooperazione e coordinamento di cui al medesimo art. 26, ove, in concreto, si renda necessario in ragione di specifiche attività presso locali/aree nella disponibilità dell'Ente o comunque connesse a luoghi di lavoro riferibili al committente;
- ii. la permanenza, in capo all'Appaltatore, degli oneri aziendali della sicurezza e degli adempimenti prevenzionistici di cui al D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alla formazione, all'informazione e all'adozione delle misure organizzative e procedurali idonee a garantire la sicurezza del personale impiegato e dei Beneficiari;

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Reputato che, in ordine ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, gli operatori

economici debbano possedere requisiti proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, richiesti a pena di esclusione, da possedersi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e da mantenersi per tutta la durata della procedura e dell'esecuzione contrattuale, stabilendosi quanto segue (come più puntualmente declinato nella lex specialis predisposta dalla SUA):

A) Requisiti di idoneità professionale.

1. Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (ovvero, se del caso, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini/albi), per attività pertinente – anche se non coincidente – con l'oggetto dell'appalto, comprensiva dell'erogazione di servizi riconducibili, per contenuto funzionale e organizzativo, alla gestione di servizi di accoglienza/inclusione e presa in carico di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale/umanitaria nell'ambito di programmi e progetti socio-assistenziali.
2. Per gli operatori economici non stabiliti in Italia, dichiarazione/attestazione di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti previsti per lo Stato membro di appartenenza, secondo la disciplina vigente.
3. Ove applicabile (in ragione della natura soggettiva del concorrente), iscrizione nei registri di settore pertinenti (es. Albo cooperative, sezione cooperative sociali; RUNTS, ecc.), in coerenza con la forma giuridica e con la disciplina di riferimento.

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria.

1. Fatturato globale: l'operatore economico deve aver maturato un fatturato globale **non inferiore a € 1.274.415,51** (IVA esclusa), importo determinato in misura pari a 1,5 volte il valore di gara, realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti la data di indizione della procedura.
2. Clausola di conformità: la soglia è fissata nel rispetto dell'art. 100, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, in quanto proporzionata all'oggetto dell'affidamento e non eccedente i limiti previsti dalla norma.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale.

1. Contratti analoghi: esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno un contratto analogo (anche in favore di soggetti privati) riconducibile alla gestione di servizi di accoglienza e/o integrazione in favore di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e/o categorie vulnerabili, ovvero servizi socioassistenziali con caratteristiche organizzative, prestazionali e gestionali comparabili), per un importo **unitario non inferiore a € 849.610,34** oltre IVA;
2. Definizione di servizi analoghi: per “servizi analoghi” si intendono prestazioni riconducibili, per contenuto funzionale e organizzativo, a servizi di accoglienza integrata e presa in carico, gestione di alloggi/strutture di ospitalità o accoglienza diffusa, tutela e accompagnamento socio-amministrativo-legale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi territoriali, nonché servizi/azioni di integrazione sociale e lavorativa rivolti a richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione internazionale o categorie ad essi assimilabili, incluse esperienze maturate nell'ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI/SAI o servizi equipollenti per complessità prestazionale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (OEPV 90/10)

DATO ATTO che:

- l'affidamento sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, stabilendosi che la valutazione avvenga attribuendo punti 90/100 all'offerta tecnica e punti 10/100 all'offerta economica, precisando che l'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti macro-criteri dedotti sub sezione rubricata "Valutazione offerta progettuale":

- A) Qualità organizzativa dell'impresa (max 30 punti);
- B) Qualità del servizio (max 50 punti);
- C) Migliorie/Potenziamenti prestazionali misurabili (max 10 punti);

- le modalità applicative di attribuzione dei punteggi e le formule saranno dettagliate nella lex specialis predisposta dalla SUA, nel rispetto del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici, nonché dei principi di trasparenza e par condicio;

OFFERTE	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	90
Offerta economica (ribasso percentuale)	10
TOTALE	100

Valutazione offerta progettuale.

Le valutazioni qualitative - fattore qualità - saranno effettuate con riferimento ai seguenti elementi tecnico-qualitativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi dell'Ambito territoriale:

A) QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA – max 30 punti	Max punti
A.1 Assetto organizzativo e governance del servizio	8
A.1.1 Organigramma funzionale e presidio delle funzioni (ruoli, responsabilità, sostituzioni formalizzate)	3
A.1.2 Continuità operativa e gestione turni/presidi (reperibilità, coperture, assenze improvvise)	3
A.1.3 Interfaccia con RUP/DEC e flussi decisionali/documentali (canali, tempi di risposta, escalation)	2
A.2 Piano di formazione continua, supervisione e aggiornamento	6
A.2.1 Formazione tecnica e normativa (SAI, rendicontazione, privacy, tutela e procedure interne)	2
A.2.2 Formazione su vulnerabilità e approcci specialistici (trauma, tratta, violenza di genere, salute mentale)	2
A.2.3 Supervisione, debriefing e prevenzione burn-out (metodi, frequenza, tracciabilità)	2
A.3 Esperienza documentata e capacità tecnico-operativa del gruppo di lavoro proposto	6
A.3.1 Esperienze SAI/ex SPRAR o analoghe (dimensione, durata, funzioni svolte)	3
A.3.2 Indicatori/risultati e gestione criticità pregresse (esiti, continuità, lesson learned)	3
A.4 Capacità di rete e protocolli operativi territoriali	6

A.4.1 Rete istituzionale (ASL, CPI, scuola, servizi comunali) e modalità di raccordo	3
A.4.2 Rete del terzo settore/antiviolenza/legale e presa in carico integrata (protocolli, procedure)	3
A.5 Strumenti organizzativi di controllo qualità	4
A.5.1 Procedure, audit interni e monitoraggio (checklist, controlli, evidenze)	2
A.5.2 Gestione reclami/non conformità e azioni correttive (tempi, responsabilità, tracciabilità)	2
B) QUALITÀ DEL SERVIZIO – max 50 punti	Max punti
B.1 Modello di accoglienza e gestione alloggi	9
B.1.1 Standard abitativi, allocazione e gestione convivenza (regole, integrazione regolamento alloggi)	4
B.1.2 Manutenzioni, sicurezza, gestione beni e prevenzione danni (procedure e tempi)	3
B.1.3 Gestione conflitti/criticità nell'alloggio e tutela del vicinato (misure e tracciabilità)	2
B.2 Presa in carico, PAI e tutela vulnerabilità	10
B.2.1 Processo PAI (valutazione iniziale, obiettivi, aggiornamento, responsabilità)	4
B.2.2 Vulnerabilità e tutela (screening, invii, presa in carico specialistica, gender approach)	4
B.2.3 Integrazione socio-sanitaria e accesso ai servizi (tempi, modalità, accompagnamenti)	2
B.3 Integrazione socio-lavorativa e autonomia	9
B.3.1 Bilancio competenze, orientamento e progetto individuale di autonomia	3
B.3.2 Tirocini/formazione/attivazioni CPI (accordi, procedure, target)	3
B.3.3 Esiti misurabili e follow-up (placement, stabilità, indicatori)	3
B.4 Mediazione linguistico-culturale e accesso ai servizi	8
B.4.1 Mediazione linguistica (copertura, tempi, modalità e qualità)	3
B.4.2 Accesso ai servizi (sanità, istruzione, servizi comunali, pratiche)	3
B.4.3 Alfabetizzazione digitale e supporto all'accesso "online" ai servizi	2
B.5 Monitoraggio, KPI/SLA, banca dati SAI e reportistica	4
B.5.1 KPI/SLA e reportistica periodica (metodi, evidenze, gestione scostamenti)	2
B.5.2 Banca dati SAI (qualità del dato, tempistiche, controlli interni)	2
B.8 Gestione eventi critici e safeguarding	6
B.8.1 Protocolli di prevenzione e gestione criticità (standard, ruoli, misure)	3
B.8.2 Escalation e raccordo con RUP/DEC e rete territoriale; registrazione incidenti e misure correttive	3
B.6 Certificazioni/elementi premiali specifici (ISO pertinenti) (<i>punteggio "secco"</i>)	2

B.7 Certificazione parità di genere ex art. 46-bis D.Lgs. 198/2006 (punteggio “secco”)	2
B.7 Certificazioni/elementi premiali specifici (ISO pertinenti) (punteggio “on off”)	
L’ottenimento del punteggio massimo relativo al presente criterio è legato al possesso delle seguenti certificazioni ed attestazioni che dovranno essere possedute ed allegare in copia:	
•in caso di R.T.I., costituiti e costituendi dal mandante e/o mandatario;	
•in caso di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dal consorzio e/o dalle consorziate designate come esecutrici dei servizi;	
•in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorziata imprese artigiane, dal consorzio e/o da tutte le consorziate anche non esecutrici.	
C) POTENZIAMENTO PRESTAZIONALE – max 10 punti	Max punti
C.1 Potenziamenti prestazionali misurabili, senza oneri aggiuntivi	10
C.1.1 Ore/risorse aggiuntive su funzioni core (mediazione, accompagnamenti, reperibilità) con indicatori	6
C.1.2 Strumenti/metodi organizzativi o digitali aggiuntivi (tracciamento, gestione attività, reporting)	2
C.1.3 Iniziative di integrazione ulteriori con esiti misurabili (laboratori, percorsi, reti)	2

PRECISATO che:

- Il punteggio di ciascun criterio (A, B, C) è dato dalla somma dei sub-criteri;
- Per B.6 e B.7 il punteggio è binario (attribuito in caso di possesso; 0 in difetto);
- all’interno dell’offerta tecnica non dovrà essere inserito alcun elemento economico, al fine di rispettare il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica e degli elementi dell’offerta economica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 dicembre 2021, n. 8047 e Cons. St, Sez. V, 22.04.2024, n.3663);

SEZIONE CORRISPETTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO.

Fatturazione quadrimestrale.

Dato atto che, in ragione della struttura del finanziamento ministeriale e della necessità di assicurare coerenza tra presenze effettive, rendicontazione progettuale e liquidazione delle prestazioni, la lex specialis prevede un ciclo quadrimestrale posticipato di rendicontazione e fatturazione, con emissione della fattura entro 30 giorni dalla validazione della reportistica da parte del RUP/DEC e pagamento nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura regolare, secondo quanto puntualmente disciplinato nel Capitolato speciale;

MODIFICHE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE – RECESSO/RISOLUZIONE – FINANZIAMENTO E RIMODULAZIONI.

Clausola di salvaguardia finanziamento.

Dato atto altresì che, trattandosi di intervento funzionalmente incardinato sul finanziamento ministeriale del Progetto SAI, il Capitolato disciplina una clausola di salvaguardia in caso di riduzione/sospensione/rimodulazione/revoca del finanziamento, prevedendo un meccanismo graduato di istruttoria e rimodulazione delle prestazioni, nel rispetto della disciplina sulle modifiche e sulla cessazione del contratto, evitando automatismi estintivi e salvaguardando la remunerazione delle prestazioni utilmente eseguite;

STABILITO che:

- il CCNL da applicare è il contratto collettivo nazionale relativo alle Cooperative del settore Socio – Sanitario - Assistenziale – Educativo e di inserimento lavorativo – codice CNEL T151 –;
- Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello richiesto;
- non trova applicazione il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in quanto trattasi di procedura aperta;
- i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e i criteri di valutazione delle offerte in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sono indicati nel documento "Disciplinare di gara";
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in osservanza del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e secondo le disposizioni previste dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in modalità elettronica con firma digitale in forma pubblica amministrativa;

REPUTATO che nel caso di specie, non sussistono rischi da interferenze, e dunque, non è necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro;

RITENUTO che:

- in base al nuovo processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici entrato in vigore dal 01.01.2024, come da Delibera n. 261/2023 di ANAC, il CIG sarà acquisito mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, interoperabile con la BDNCP, secondo la disciplina ANAC vigente;
- il relativo identificativo sarà riportato nel presente atto ove già disponibile, ovvero negli atti successivi della procedura, ferma restando la tracciabilità dell'intero ciclo di vita del contratto;

APPURATO che, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti possono fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, qualora, per ragioni di urgenza specificamente motivate, il termine minimo ordinario di cui al comma 2 (trenta giorni) non possa essere rispettato;

RILEVATO che, nel caso di specie, l'urgenza si correla in modo diretto e oggettivo alla necessità di assicurare la continuità prestazionale di un servizio ad alta intensità relazionale e con immediata incidenza su diritti fondamentali dei beneficiari (accoglienza, tutela, presa in carico e integrazione), nonché alla necessità di prevenire soluzioni transitorie ulteriori rispetto agli affidamenti-ponte già

programmati/necessitati per il periodo 01.01.2026–30.04.2026, che costituirebbero, ove protratti, un fattore di criticità sia sul piano organizzativo sia sul piano della corretta gestione del finanziamento e della rendicontazione di progetto;

CONSIDERATO che l'osservanza del termine ordinario di trenta giorni, computato secondo la regola di decorrenza dalla data di trasmissione del bando ai sensi dell'art. 84, unitamente alle fasi fisiologiche della procedura (valutazione OEPV, verifiche, termini dilatori di legge e adempimenti prodromici alla stipula), renderebbe non ragionevolmente perseguibile la tempistica di subentro dell'aggiudicatario entro la data obiettivo del 30.04.2026, con conseguente incremento del rischio di ulteriore proroga/ponte e, dunque, di compressione del principio del risultato e di aggravio procedimentale;

RITENUTO, pertanto, che sussistano e debbano essere specificamente motivate le ragioni di urgenza che legittimano l'applicazione del termine ridotto, fermo restando:

- (i) la piena e immediata messa a disposizione, sin dalla pubblicazione, della documentazione di gara tramite piattaforma certificata interoperabile con BDNCP;
- (ii) la previsione, nella lex specialis, di un congruo termine per la richiesta di chiarimenti, così da preservare l'effettività della concorrenza e la par condicio;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ESAMINATE le Linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento di dati personali - così come individuati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 - contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011" che provvede nuove prescrizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTI:

- il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm. e ii., segnatamente gli artt. 183, 191, 192 e 147-bis;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii. in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento agli artt. 23 e 37;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.M. 18.11.2019 e le Linee guida allegate, nonché il D.M. prot. n. 53671 del 03.12.2025 e i relativi elenchi allegati;

DETERMINA

1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, si procede all'indizione di procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del progetto SAI cod. PROG-631-PR-4 – n. 10 posti – periodo progettuale 01.01.2026 – 31.12.2028 (decorrenza contrattuale in capo all'aggiudicatario dal verbale di consegna/avvio e comunque non prima del 01.05.2026, con scadenza al 31.12.2028), stabilendosi che l'importo a base di gara, quale valore stimato del servizio (corrispettivo contrattuale) determinato al netto dell'IVA se dovuta e con oneri interferenziali (DUVRI) pari a € 0,00, è quantificato in € 1.003.073,73, con corrispettivo comunque riconosciuto secondo le regole di progetto e in funzione delle presenze effettive dei beneficiari;
3. di stabilire che il quadro economico complessivo dell'intervento, comprensivo dell'IVA (stimata, ai soli fini programmatori, nella misura del 5% se dovuta) e delle somme a disposizione dell'Amministrazione (SUA, incentivi tecnici, contributo ANAC), è quello risultante dall'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai soli fini programmatori e di copertura della spesa, nel limite complessivo massimo di € 1.003.073,73 (comprensivo dell'IVA stimata al 5% se dovuta e delle somme a disposizione di cui all'Allegato D rimodulato), interamente finanziato con fondi ministeriali del Progetto SAI, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio (cap. 1886/92 "Spese per accoglienza ed integraz. Extracomunitari"), secondo la seguente ripartizione per annualità:
 - a. € 245.857,91 per il 2026;
 - b. € 334.357,91 per il 2027;
 - c. € 334.357,91 per il 2028;
5. di dare atto che il finanziamento ministeriale del progetto SAI è determinato su base annua in misura pari a € 334.357,91 e che, per l'annualità 2026, la differenza tra tale tetto annuo e l'importo di € 245.857,31 imputato al primo anno di efficacia del nuovo contratto discende dalla necessità - stante la mancata conclusione dell'iter selettivo e i tempi tecnici medi di espletamento tramite la SUA della Provincia di Foggia (ivi inclusi i termini dilatori di legge, le verifiche e gli adempimenti prodromici alla stipula) - di assicurare la continuità del servizio mediante affidamenti-ponte per il periodo 01.01.2026 - 30.04.2026, dei quali il primo, relativo al segmento 01.01.2026 - 28.02.2026, è quantificato in € 44.250,00 (IVA esente), mentre il secondo, relativo al segmento 01.03.2026 - 30.04.2026, è quantificato in € 44.250,00 (IVA esente); restando, pertanto, il valore di € € 245.857,31 riferito alla sola quota residua 2026 destinata alle prestazioni che renderà l'aggiudicatario a decorrere dal verbale di consegna/avvio e comunque non prima del 01.05.2026, in coerenza con il PFP annuale e con la continuità operativa del progetto;

6. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati tecnici e regolamentari (Allegato A – griglia KPI/SLA e penali; Allegato B – informativa privacy; Allegato C – Quadro economico complessivo e spese connesse alla procedura), che disciplinano le condizioni di esecuzione del servizio e costituiscono base della lex specialis;
7. di stabilire che:
 - a. l'affidamento è impostato in lotto unico, per le ragioni di unitarietà del progetto e di continuità della presa in carico esplicitate in narrativa;
 - b. l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 D. Lgs. 36/2023), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo al Lotto unico un massimo di 90 punti all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica, secondo sub-criteri e formule che sono definiti nel disciplinare predisposto dalla SUA in coerenza con il Capitolato;
8. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione del servizio sarà formalizzato con successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi in esito alla procedura di affidamento, con individuazione delle fonti di finanziamento e dei pertinenti capitoli del bilancio comunale, garantendo, sin d'ora, la coerenza con le finalità vincolate delle risorse trasferite dalla Regione dal Ministero dell'Interno per il progetto SAI;
9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.3, la clausola sociale prevista nella documentazione di gara è intesa quale clausola di **riassorbimento** prioritario del personale già impiegato dall'operatore economico uscente nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, imponendo all'aggiudicatario l'obbligo di assorbire, nei limiti del fabbisogno effettivo e della propria organizzazione, il predetto personale, con applicazione del CCNL indicato negli atti di gara ovvero di CCNL equivalente, e con obbligo di motivazione puntuale in caso di mancato assorbimento totale o parziale;
10. di stabilire, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, per le ragioni di urgenza specificamente motivate in narrativa, che il termine per la ricezione/presentazione delle offerte è fissato in giorni **quindici**, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del Codice, demandando alla SUA l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem nella lex specialis e negli avvisi di gara, nel rispetto della disciplina sulla pubblicità legale e sull'accesso digitale agli atti di gara;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la conformità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
12. di rendere noto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà, successivamente all'aggiudicazione e all'assunzione del relativo impegno di spesa, previa verifica della regolare esecuzione, secondo le modalità previste dal capitolato e nel rispetto della L. 136/2010, su conto dedicato che sarà comunicato dall'aggiudicatario;
13. di riscontrare che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi alla prenotazione dell'impegno di spesa che si assumerà con conseguenti atti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

14. di delegare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia la predisposizione e pubblicazione del bando e del disciplinare della procedura di gara sull'Albo Pretorio della Provincia di Foggia e sulla piattaforma digitale di e-procurement certificata in dotazione alla Stazione Appaltante della Provincia di Foggia, interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), in ragione della convenzione di adesione adottata ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. e ii., stipulata in data 28.05.2024, giusta la quale il Comune di Lucera - Stazione Appaltante non qualificata - ha proceduto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2024, all'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, dando atto che gli oneri di gestione della SUA sono quantificati in € 4.482,87 (0,50% dell'importo a base di gara IVA esclusa) e trovano copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione (voce "Oneri SUA") nonché nella capienza finanziaria sopra indicata;
15. di demandare al RUP, in raccordo con la SUA, ogni ulteriore adempimento istruttorio, tecnico e amministrativo necessario per l'avvio e la conclusione della procedura, ivi inclusi: la predisposizione e/o l'aggiornamento del quadro economico, l'eventuale redazione del DUVRI, solo ove dovessero emergere interferenze non prevedibili allo stato e comunque nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la cura degli adempimenti e delle comunicazioni verso il Servizio Centrale SAI, nonché la gestione delle verifiche e dei controlli in fase di esecuzione;
16. di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, mediante pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti' del profilo del committente, assicurando il collegamento ai dati resi disponibili tramite BDNCP e la pubblicazione dei dati/atti eventualmente non trasmessi alla BDNCP, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (artt. 23 e 37) e della normativa ANAC vigente in materia;
17. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, qualunque soggetto ritenga questo atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Bari, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione all'albo on line.

Allegati:

Capitolato Speciale d'Appalto – Progetto SAI PROG-628-PR-4;

Allegato A – Informativa privacy;

Allegato B – Piano Finanziario Preventivo (PFP) – PROG-631-PR-4 - Rimodulato a seguito di assegnazione;

- Graduatoria progetti in prosecuzione 01.01.2026 – 31.12.2028 (estratto relativo al Comune di Stornara);

- D.M. prot. n. 53671 del 03.12.2025 e relativi allegati;
Domanda di prosecuzione Progetto.

STORNARA,
li 12 marzo 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Biase Carmine *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.